



Camera dei Deputati

XIX Legislatura

Commissione Attività produttive

Documento di osservazioni e proposte

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori

(Atto del Governo 9)

12 gennaio 2023

Documento di osservazioni e proposte di Confartigianato Imprese, CNA e Casartigiani - Schema di decreto legislativo recante migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Signor Presidente, On.li Deputati,

come è noto, la legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) ha delegato il Governo a recepire con decreto legislativo la direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

La direttiva è stata adottata a norma dell'articolo 169, paragrafo 1, e dell'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che richiedono un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno.

Il processo di revisione della direttiva stessa, fa parte del cosiddetto "New Deal per i consumatori" e contiene una revisione mirata del diritto europeo dei consumatori e fa seguito al *Fitness Check* della legislazione in materia, con l'obiettivo di individuare gli oneri normativi eccessivi, le sovrapposizioni e le incoerenze emerse nel corso del tempo.

Già nella fase ascendente di discussione della Direttiva, **era stato rilevato come il risultato ottenuto nel testo finale, mancava del tutto l'occasione per arrivare a una semplificazione effettiva del quadro giuridico in materia di consumatori, concentrando eccessivamente l'attenzione sugli aspetti procedurali e applicativi e troppo poco su quelli sostanziali.**

Ovviamente, dette osservazioni non volevano mettere in dubbio la necessità di rafforzare il livello di protezione e i diritti dei consumatori, ma unicamente mettere in luce come si fosse pervenuti a un risultato assolutamente deludente concentrato, come detto, quasi esclusivamente su aspetti applicativi e sanzionatori, con una eccessiva enfasi su questo ultimo aspetto e, molto probabilmente, un eccessivo e ingiustificato livello di inasprimento delle sanzioni stesse.

Considerata la complessità del diritto europeo dei consumatori (relativamente al quale non è pensabile mettere tutte le imprese sullo stesso piano), si corre il rischio che le micro e piccole imprese, che generalmente non dispongono di un proprio ufficio legale, possano commettere violazioni involontarie. È quindi preoccupante che la Commissione non abbia, da un lato, preso in considerazione la nostra richiesta di ridurre le formalità e semplificare il quadro generale, pur senza ridurre il livello di protezione dei consumatori, mentre, dall'altro, abbia equiparato di fatto tutte le imprese, non tenendo peraltro conto che, come testimoniano diversi rapporti, le violazioni al diritto dei consumatori sono maggiormente riscontrabili in alcuni specifici settori, dove generalmente non operano mPMI.

In definitiva, **i testi europei lasciano molto spazio all'interpretazione e possono colpire in modo sproporzionato le PMI e in particolare le disposizioni sulle sanzioni mancano della necessaria proporzionalità.**

Alla luce delle premesse suesposte, dobbiamo comunque rilevare che, all'interno dello schema di recepimento in discussione, gli spazi per intervenire sui richiamati aspetti siano alquanto esigui, in quanto lo stesso si limita, perlopiù, a riportare letteralmente nel diritto interno le disposizioni, così come formulate nella direttiva.

Riteniamo tuttavia che possa comunque esserci almeno lo spazio per **rendere la risposta sanzionatoria il più possibile adeguata alla violazione effettivamente** (quasi mai intenzionalmente) **commessa dal "piccolo professionista"**. Ciò, dati i rigidi limiti di discrezionalità che il legislatore deve rispettare nella trasposizione della direttiva europea, è possibile soltanto attraverso la **valorizzazione dei criteri che la direttiva indica quali elementi che l'Autorità pubblica deve prendere in considerazione per il calcolo dell'ammenda.**

A questo fine riterremmo utile che, **al comma 7 dell'articolo 17-bis (che l'art. 1, co. 2, del presente schema di decreto legislativo intende inserire)**, relativo al sistema sanzionatorio applicabile alle pratiche scorrette per ciò che riguarda l'indicazione dei prezzi, **venissero riportati anche tutti i criteri di cui all'art. 2 della direttiva**, recante modifiche all'art. 8 della direttiva 98/6/CE, **rinviano invece all'art. 22, co. 3, del d.lgs. n. 114/1998 unicamente per ciò che riguarda i limiti minimi e massimi della sanzione.** Un rinvio puro e semplice a quest'ultima normativa, relativa al settore del commercio, dove al momento non c'è una disposizione di tenore paragonabile a quella posta dal provvedimento in esame, comporta infatti il **rischio di irrogare sanzioni senza tenere in debita considerazione tutti i rilevanti elementi riportati al citato art. 2 della direttiva in esame.** Ciò creerebbe peraltro una irragionevole differenza nella determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme sull'indicazione dei prezzi (nonché delle norme generali sul commercio) rispetto a quanto è stato previsto per il mancato rispetto degli altri istituti di protezione dei consumatori, per i quali i criteri di cui alla direttiva sono stati invece richiamati (si veda il comma 7 dell'art. 1 del presente schema di decreto legislativo, nella parte in cui si stabilisce che, nella determinazione delle sanzioni di cui ai nuovi commi 9 e 9-bis dell'art. 27, cod. consumo, occorre ponderare tutti gli elementi che troviamo al più volte menzionato art. 2 della direttiva).

Parimenti, riteniamo che potrebbe essere **eliminato l'inciso " , se del caso," nella previsione di cui all'art. 1, co. 7, lett. d)**, dello schema di decreto legislativo, che in tal senso reciterebbe:

"d) dopo il comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente: «15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, ~~se del caso,~~ della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori.»